

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I

Oggetto

Art. 1: Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'attività di commercio in forma itinerante nell'ambito comunale, lo svolgimento del mercato settimanale e dei posteggi isolati di Piazzale Oppi e di Lisiera, nonché le modalità di concessione o di gestione dei posteggi all'interno delle aree sopra evidenziate ed in occasione di eventuali manifestazioni straordinarie.
- 2) All'interno dello stesso vengono recepite, in ambito comunale, le disposizioni normative vigenti in materia e, precisamente, il D. Lgs. 114/98, la L.R. 10/2001 e la D.G.R. 1902/2001 nonché le rispettive e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II

Norme di carattere generale per l'esercizio dell'attività su posteggio

Art. 2: Esercizio dell'attività ed autorizzazioni.

- 1) L'esercizio dell'attività è soggetto ed autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone (s.a.s. – s.n.c.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- 2) Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
- 3) Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
- 4) L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D. Lgs. 114/98.
- 5) All'interno del mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 3: Criteri per il rilascio delle autorizzazioni con posteggio (tipo A)

1. Nel caso in cui si rendesse disponibile un posteggio all'interno dell'area mercatale, il Comune, entro 30 giorni dalla data dell'effettiva e piena disponibilità del posteggio, provvede a darne avviso agli operatori del mercato stesso affinché, se interessati presentino domanda di miglora nei modi previsti dall'art. 17 del presente regolamento.
2. Una volta terminate le operazioni di miglora o nel caso non vi fosse la possibilità di procedere alle stesse, il Comune comunica alla Giunta Regionale del Veneto l'elenco dei posteggi liberi indicandone specificatamente la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia e la cadenza del mercato.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata nei termini previsti dal bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed essere redatta secondo le modalità indicate nel facsimile pubblicato nello stesso.
4. Di tutte le domande pervenute verrà redatta idonea graduatoria in base ai criteri di priorità stabiliti nei criteri applicativi della L.R. 10/2001 approvati con D.G.R. del 20 luglio 2001, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni.

La suindicata graduatoria verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi. Dell'esito della stessa sarà data notizia agli interessati mediante lettera raccomandata o modalità equipollente.

5. Il rilascio dell'autorizzazione, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del bando, e della relativa concessione decennale di posteggio sono contestuali.

Art. 4: Atto di concessione: rilascio, durata, rinnovo, rinuncia e diniego.

1. La concessione di posteggio ha durata decennale. Alla scadenza essa si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salvo rinuncia dell'operatore titolare della concessione da comunicarsi al Comune o in caso di motivato diniego di rinnovo da parte del Comune.
2. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della L.R. 10/2001, ogni operatore non può essere concessionario di più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato.
3. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia di cui al comma 1, deve essere presentata contestualmente al proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.
4. La comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta dagli interessati, va inviata al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento d'identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
5. Qualora venga deciso da parte del Comune di non procedere al rinnovo della concessione, il Responsabile del Servizio ne dà avviso scritto agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione e concedendo al titolare dell'autorizzazione congruo periodo di tempo per presentare memorie scritte o scritti difensivi.
6. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di cui al comma precedente, va trasmessa anche al proprietario dell'azienda.

Art. 5: Decadenza dalla concessione del posteggio.

1. Salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire all'Ufficio Commercio del Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa, l'operatore decade dalla concessione di posteggio:
 - **Nell'ambito del mercato settimanale o nel caso dei posteggi isolati:** quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a giorni 17 (diciassette).
2. In caso di società, le assenze per le cause sopra descritte possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
3. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione, ai sensi della D.G.R. 1902/2001, parte III punto 5 comma 2, così come modificata dalla D.G.R. 2113/05.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, al fine di dichiarare la decadenza, deve essere immediatamente comunicato all'interessato l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'intervenuta decadenza e di revoca dell'autorizzazione. Nella stessa lettera deve essere previsto un congruo termine per la presentazione di memorie o scritti difensivi da parte del titolare della concessione e autorizzazione.
5. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di cui al comma precedente, va trasmessa anche al proprietario dell'azienda.

Art. 6: Subingresso nella titolarità delle autorizzazioni/concessioni.

1. Il subingresso di altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98, è disciplinato dall'art. 6 della L.R. 10/2001, come integrato dalle disposizioni contenute nella D.G.R. 1902/01 e successive modifiche.

2. Nella graduatoria generale di anzianità del mercato o fiera di riferimento, il subentrante mantiene i titoli di priorità relativi all'autorizzazione del cedente ad eccezione della data di iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) per l'attività di commercio su aree pubbliche, che dovrà essere quella del nuovo intestatario. In caso di subingresso per conferimento in società viene fatta salva l'iscrizione più favorevole.
3. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari dello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente, così come disposto dalla D.G.R. 2113/2005 parte III, punto 6, comma 13.
4. In caso di subentro nella titolarità di un'autorizzazione con posteggio e relativa concessione di suolo pubblico, viene presentata un'unica domanda. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Art. 7: Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, dei regolamenti comunali e delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico.
2. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. lgs. 114/98, anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d. lgs. 114/98.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

Art. 8: Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per lo smontaggio delle strutture.
3. I posteggi devono essere separati tra di loro di almeno 50 cm.
4. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non deve tenere conto della porzione di tenda che supera l'area assegnata.
5. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata, né occupare spazi comuni od ostruire ingressi e vie di fuga. Ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 10, la superficie assegnata è quella di massimo ingombro.
7. L'altezza minima dal suolo delle superfici occupate dalle merci (banchi) non può essere inferiore a 50 (cinquanta) centimetri.
8. L'esposizione a terra per la vendita è consentita solo per le calzature, i tappeti, i mobili (con qualunque materiale realizzati) gli articoli per il giardinaggio, i fiori recisi contenuti in appositi vasi, le piante, gli animali vivi, i cicli e motocicli ed i prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.
9. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,5 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Esse vanno, inoltre, collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non

costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.

10. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
11. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' vietato l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari.
12. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
13. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
14. Nei posteggi è consentita la sosta dei veicoli se funzionale alla corretta effettuazione delle operazioni di vendita; la superficie di tali veicoli si intende, comunque, ricompresa nella superficie del posteggio assegnato.
15. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, pubblica sicurezza, ecc.).
16. La Forza Pubblica ha facoltà di far spostare o rimuovere qualsiasi attrezzatura sia d'intralcio in caso di interventi relativi alla sicurezza pubblica.
17. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 9: Circolazione veicolare

1. Dalle ore 7,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza.
3. Deve essere garantito l'accesso all'area dei mezzi di soccorso.

Art. 10: Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della L.R. 10/2001 in materia di orari per l'attività di commercio su aree pubbliche valgono i seguenti principi:
 - a) l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante va esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per il commercio al dettaglio in sede fissa, con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza oraria;
 - b) l'attività in posteggio isolato comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per i pubblici esercizi, con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale e nella specifica scheda di posteggio isolato oltre alle altre limitazioni stabilite dalla legge.
2. Per i mercati e i posteggi isolati il Sindaco, tenendo conto anche di eventuali esigenze connesse al commercio di particolari prodotti deperibili (ad es. fiori, frutta e verdura ...), provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività precisando le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
3. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
4. Nell'ambito di un mercato o posteggio isolato, qualora la giornata di svolgimento cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2001, lo stesso deve essere anticipato,

posticipato o svolto in deroga, nella medesima giornata. Tale previsione viene indicata nel calendario annuale dei mercati.

Art. 11: Norme igienico sanitarie

1. S'intendono richiamate, per quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti specifici vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate dall'Ordinanza del Ministero della Salute indicata al comma 1 e dell'osservanza delle norme igienico sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti nonché lo smaltimento degli stessi secondo le modalità in uso nel Comune. Tali responsabilità e doveri ricadono anche nel caso di posteggio isolato.
4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al D. lgs. 155/1997, i requisiti indicati nell'art. 4 dell'Ordinanza suddetta. All'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo.
7. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 5, devono essere forniti di:
 - a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - e) adeguato piano di lavoro;
 - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3/4/2002
8. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), della suddetta Ordinanza che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
9. E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista dall'art. 28 del D. Lgs. 114/98.
10. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche soltanto nei negozi mobili che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3 della citata Ordinanza. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

11. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere fatta soltanto con acqua potabile.
12. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/1980, nella parte applicabile, nonché dalla L.R. 41/2003.
13. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell' "industria alimentare", così come definito dall'art. 2, lett. b) del D. lgs. 155/97, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Capo III

Mercati e posteggi isolati

Art. 12: Piano dei mercati

1. I mercati ed i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono stati individuati con Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 29.12.1995.

Art. 13: Funzionamento del mercato e dei posteggi isolati.

1. Il mercato ed i posteggi sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività mercatali.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede il Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

Art. 14: Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi.

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di un posteggio isolato è rilasciata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi, sia in caso di nuova istituzione che in caso di assegnazione di posteggi liberi e disponibili in mercati già esistenti.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini stabiliti per l'integrazione.
4. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D. Lgs.114/98, formula la graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. Maggiore numero di presenze effettuate nel mercato/fiera ove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario da parte del soggetto che fa la domanda. In caso di avvenuto subingresso da parte del richiedente su operatore già presente nella graduatoria dei precari, vengono conteggiate anche le presenze maturate dal subentrato;
 - b. Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - c. Ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo del comune.
5. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.

6. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
7. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
8. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Solo nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
9. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
10. Nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato, fiera o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi di nuova istituzione.
11. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
12. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
13. Per quanto riguarda i mercati, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 15: Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o dei singoli posteggi, devono essere adottate le soluzioni che concedono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello revocato.
2. Qualora il trasferimento comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o di porzioni di vie o piazze già parzialmente interessate dal mercato, esso è sempre deliberato dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree.
3. Qualora per motivi di pubblico interesse, si debba procedere al trasferimento o alla soppressione di uno o più posteggi, fatto salvo il caso previsto dal comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione comunale provvederà ad individuare uno o più nuovi posteggi, aventi le medesime dimensioni, procedendo in uno dei seguenti modi compatibilmente con la disponibilità di spazi:
 - a. utilizzo di posteggi eventualmente non assegnati all'interno del mercato, sempre che per gli stessi posteggi non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
 - b. istituzione di nuovo posteggi nell'ambito dell'area di mercato, considerando che tale operazione non va, comunque, a modificare il dimensionamento complessivo del mercato;
 - c. istituzione di nuovi posteggi in prossimità dell'area di mercato;
 - d. istituzione di nuovi posteggi in un'altra zona disponibile.
4. Lo spostamento di cui al comma precedente, non costituisce modifica del piano ed è disposto dal Responsabile del Servizio competente, che provvede anche all'aggiornamento della planimetria del mercato, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Alla scadenza triennale o, comunque, in occasione dell'adozione del nuovo Piano il Responsabile provvede a far ratificare gli atti emanati dal Consiglio Comunale.

5. L'attuazione del trasferimento è preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90. In tale comunicazione il Responsabile del Servizio comunica agli operatori interessati l'ubicazione dei nuovi posteggi.
6. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo; in questo caso non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo.

Art. 16: Ampliamento dei posteggi

1. Il Responsabile del Servizio, a richiesta, autorizza l'ampliamento di un posteggio (ad es. a seguito di sostituzione del mezzo) a condizione che:
 - vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione;
 - lo spazio disponibile non sia già altrimenti occupato o precluso;
 - l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

Art. 17: Posteggi liberi – miglorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio trasmette alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul B.U.R., tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Prima di comunicare alla Regione i posteggi liberi, il Responsabile del Servizio informa tutti gli operatori già titolari di posteggio all'interno dello stesso mercato della disponibilità di posteggi, invitando gli interessati a presentare idonea richiesta di assegnazione. Nella comunicazione dovranno essere indicati numero e specifiche dei posteggi liberi e termini di presentazione della domanda; alla stessa dovrà essere allegato il fac-simile della domanda da presentare.
3. La presentazione della domanda di migloria deve avvenire (a pena d'inammissibilità) tramite servizio postale, a mezzo fax oppure presentata direttamente presso il Protocollo generale dell'Ente, entro i termini stabiliti dal Responsabile del Servizio e fissati nella comunicazione di cui al comma 2.
4. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la migloria verrà accolta secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato/fiera da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il Responsabile del Servizio invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migloria.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione, secondo le modalità previste dall'art. 12 comma 3, e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 18: Posteggi temporaneamente liberi – assegnazione ai precari

1. I concessionari dei posteggi non presenti entro le ore 7.35 e quindi prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita stabilito dal provvedimento sindacale di cui all'art. 10 del presente regolamento non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno, pertanto, considerati assenti.
2. Le sostituzioni avvengono esclusivamente con operatori dello stesso settore merceologico dell'operatore assente. Nel caso di assenza di uno dei produttori agricoli la sostituzione avverrà solamente con altro produttore agricolo.
3. Le operazioni di assegnazione mediante spunta vengono effettuate entro le ore 7.50 e quindi prima dell'orario di apertura delle operazioni di vendita stabilito con il provvedimento sindacale di cui all'art. 10 del presente regolamento.
4. Gli operatori precari dovranno esibire, all'atto della spunta, l'autorizzazione in originale di tipo "A" e "B" di cui al D. Lgs. 114/98 ed alla L.R. 10/2001, utile ai fini della graduatoria ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
5. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
6. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
7. Per i mercati: gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, all'ufficio commercio comunale, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - dati identificativi della ditta
 - estremi dell'autorizzazione con cui s'intende effettuare il precariato (che deve essere esibita in originale agli Agenti di Polizia Locale presenti la mattina nel mercato)
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex Registro Ditte).

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica avente posteggio all'interno del mercato può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi. A tale scopo non può essere utilizzata la stessa autorizzazione con cui esercita nello stesso mercato; può, quindi, essere utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
8. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta sia a nome proprio che per conto altrui.
9. Non è consentito occupare in alcun modo i posteggi temporaneamente liberi prima che ne sia avvenuta l'assegnazione da parte degli Agenti di Polizia Locale presenti nel mercato o nella fiera.

Art. 19: Graduatorie e registro assenze.

1. L'Ufficio Commercio comunale, al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, provvede a stilare distinte graduatorie secondo i criteri di cui ai commi seguenti.
2. La graduatoria assegnatari di posteggio nel mercato o posteggio isolato si distingue tra settore alimentare e non alimentare ed è aggiornata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
3. La graduatoria precari nel mercato settimanale e nei posteggi isolati (distinta tra settore alimentare e settore non alimentare) viene aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nelle "definizioni" alla lettera k).

4. L'agente di Polizia Locale addetto al controllo nel mercato e nei posteggi isolati, annota le assenze degli operatori e le presenze degli operatori precari in appositi stampati che vengono inviati all'Ufficio Commercio comunale, entro 7 giorni dalla compilazione, per la registrazione.
5. Le graduatorie e le schede di registrazione sono pubbliche e consultabili presso l'ufficio commercio comunale nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 20: Mercati straordinari.

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all'art. 8 della L.R. 10/2001, su proposta presentata per iscritto dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica almeno sessanta giorni prima della data prevista ed in seguito di apposito parere espresso dai rappresentanti del mercato settimanale, può essere disposta dalla Giunta Comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, da comunicarsi agli operatori del mercato almeno 15 giorni prima del mercato straordinario o festivo.
2. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale.
3. E' possibile, nel caso in cui sia preventivamente noto che i partecipanti saranno in numero inferiore rispetto a quello del mercato ordinario, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato straordinario.
4. Nel caso di cui al comma 3, gli operatori titolari di posteggio in una zona soppressa o ridotta scelgono nell'ambito dei posteggi rimasti liberi, secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico,. Successivamente si effettua la spunta degli operatori precari solo per i posteggi rimasti liberi nell'ambito del mercato ridotto.

Capo IV

Autorizzazioni temporanee

Art. 21: Autorizzazioni temporanee.

1. In occasione di manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società di persone, già iscritte al Registro Imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. lgs. 114/98.
2. Per l'assegnazione, gli interessati devono presentare apposita richiesta in marca da bollo con almeno sessanta giorni di anticipo sulla data di svolgimento della manifestazione stessa. Nella richiesta deve essere specificato:
 - dati identificativi della ditta
 - estremi dell'autorizzazione con cui s'intende effettuare il precariato (che deve essere esibita in originale agli Agenti di Polizia Locale presenti la mattina nel mercato)
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex Registro Ditte).
 - spazio di cui necessita per lo svolgimento della propria attività.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso comune.
4. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa ditta.

Capo V

Attività di vendita su aree pubbliche esercitata da produttori agricoli

Art. 22: Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel Registro delle Imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione va presentata al Comune sede del posteggio e deve contenere la domanda di assegnazione secondo le modalità previste nel successivo articolo.

Art. 23: Assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, validità e decadenza della concessione.

1. I posteggi destinati ai produttori agricoli, indicati nella planimetria di cui all'art. 12, possono essere a carattere annuale o stagionale e sono assegnati con le modalità indicate nei successivi commi.
2. Nel caso si renda disponibile un posteggio riservato ai produttori agricoli, il Comune provvede, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'effettiva e piena disponibilità del posteggio, a darne avviso all'Albo Pretorio.

Tale avviso deve contenere il numero e le dimensioni del posteggio, l'indicazione che esso è riservato ai produttori agricoli e il periodo entro il quale gli aventi titolo possono presentare al Comune la relativa domanda di assegnazione.

Nella domanda di assegnazione del posteggio disponibile l'interessato deve dichiarare:

- a) generalità, indirizzo e codice fiscale dell'agricoltore (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi agricoli;
 - b) nel caso di società: ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - c) il numero di iscrizione al Registro Imprese;
 - d) il numero del posteggio del quale si chiede l'assegnazione, come individuato nell'avviso esposto all'Albo Pretorio del Comune;
 - e) il possesso della qualifica di produttore agricolo;
 - f) l'ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che s'intende porre in vendita;
 - g) eventuali presenze effettuate nello stesso mercato.
3. La relativa concessione di posteggio viene rilasciata in applicazione ai seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come produttore agricolo, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese come produttore agricolo;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r., fa fede il timbro postale di spedizione.
 4. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
 5. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati
 6. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 18.

7. In uno stesso mercato o fiera, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
8. La concessione di posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale e viene rinnovata con le stesse modalità previste per le concessioni del commercio su aree pubbliche.
9. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. La cessione può avvenire esclusivamente nei confronti di altri produttori agricoli aventi i medesimi requisiti pena la decadenza dal posteggio.
10. Il venir meno della qualifica di produttore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le altre norme del presente regolamento.

Capo VI

Commercio itinerante

Art. 24: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 4 della L.R. 10/01, l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciato dal Comune a persone residenti nel territorio comunale o, nel caso di società di persone, a ditte aventi sede legale a Bolzano Vicentino.
2. La domanda, redatta in competente bollo su stampato predisposto dalla Regione Veneto, dovrà contenere:
 - a) generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente; nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale e la partita IVA (se diversa dal codice fiscale).
 - b) il numero di iscrizione al Registro Imprese (se già posseduto);
 - c) il settore (alimentare o non alimentare) per il quale s'intende chiedere l'autorizzazione e la tipologia specifica delle merci commercializzate;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il richiedente attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
3. La domanda di rilascio s'intende accolta qualora il Comune non comunichi il diniego, con atto motivato, entro 90 giorni dalla presentazione della medesima.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda.
5. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone di cui all'art. 4 della parte 1^a del presente Piano Triennale.
7. E' consentito fermarsi, esclusivamente, in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e, comunque, dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso per un tempo non superiore a due ore consecutive, salvo il caso in cui occorre un tempo maggiore per servire i clienti già sul posto, dopo di che l'esercente dovrà spostarsi di almeno 250 metri di distanza, come previsto dalla L.R. n. 10/2001 e s.m.i.
8. L'attività di commercio in forma itinerante può essere svolta anche dai produttori agricoli la cui azienda è ubicata nel territorio comunale, previa comunicazione all'ufficio commercio del comune e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.
9. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.
10. La Forza Pubblica (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato ecc.) ha facoltà di ordinare l'allontanamento, in qualsiasi momento, dell'esercente per ragioni d'igiene, di sicurezza pubblica o di circolazione.
11. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.
12. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. lgs. 114/98, anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d. lgs. 114/98.

Art. 25: Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'attività in forma itinerante deve svolgersi in modo tale da differenziarsi da quella con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
3. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
4. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti all'art. 27, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 26: Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti.

1. Ad eccezione di quanto precisato al comma 6 del precedente art. 25, l'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non sia espressamente interdetta dalla legislazione vigente o sia stata dal comune sottoposta a condizioni particolari per motivi di viabilità di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale. Nelle aree demaniali non comunali il commercio in forma itinerante è consentito previo rilascio di apposito permesso da parte delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

art. 27: Disposizioni transitorie.

1. Sono fatti salvi per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della L.R. 10.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto con il presente regolamento.

art. 28: Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o in area diversa da quella indicata nell'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli artt. 7 e 25, comma 7 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.
3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 267/00.
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il Comune può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica quando la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
6. Ai fini della sanzione di cui al comma 6, si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
7. Ai sensi della normativa vigente in materia, l'autorizzazione è revocata nel caso in cui:
 - a) l'attività non inizi entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio della stessa, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su specifica richiesta presentata dal titolare dell'autorizzazione almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) il concessionario decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c) il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga per comprovata necessità;
 - d) il titolare di autorizzazione si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 5, comma 2 del D. lgs. 114/98.
8. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade

dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità deve essere data informazione nell'avvio di procedimento di revoca.

9. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 8, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

art. 29: Rinvio a disposizioni di legge.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolari quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10 e ss.mm.ii.

art. 30: Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.